

XV legislatura

**A.S. 1588:
"Disciplina e riorganizzazione
del servizio pubblico generale
radiotelevisivo"**

Giugno 2007
n. 43



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

| | |
|---|---|
| Premessa | 1 |
| Articolo 1 (<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>) | 1 |
| Articolo 2 (<i>Costituzione della Fondazione</i>)..... | 2 |
| Articolo 10 (<i>Canone di abbonamento</i>) | 3 |
| Articolo 11 (<i>Linee guida della riorganizzazione della RAI</i>) | 5 |
| Articolo 12 (<i>Abrogazioni</i>) | 6 |

Premessa

Di seguito si commentano solo le disposizioni esaminate dalla RT e quelle che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

Articolo 1

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

Il comma 1 affida per concessione alla Fondazione RAI il servizio pubblico generale radiotelevisivo da svolgersi per il tramite di RAI-Radiotelevisione Italiana Spa. La concessione ha una durata di 12 anni ed è rinnovabile.

Il comma 2 indica le caratteristiche che deve garantire il servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Il comma 3 consente al soggetto affidatario della concessione di poter svolgere, attraverso società controllate, attività commerciali ed editoriali di diffusione di immagini, suoni e dati, a condizione di non creare pregiudizio allo svolgimento dei servizi pubblici e contribuiscano ad una equilibrata gestione aziendale.

La RT non esamina la norma, ma afferma che dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né deriva alcuna esigenza di disporre nuovi stanziamenti.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato nello specifico nei successivi articoli.

Articolo 2

(Costituzione della Fondazione)

Il comma 1 autorizza il MEF ad esperire le procedure di costituzione, ad invarianza finanziaria, della Fondazione RAI, la cui istituzione avviene entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il comma 2 prevede il trasferimento delle azioni della società RAI Spa dal MEF alla Fondazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur apparendo la norma ad effetti sostanzialmente nulli sul patrimonio dello Stato, potrebbe essere opportuno un chiarimento in tal senso¹.

Inoltre, andrebbe chiarito in che maniera si ritenga possibile il rispetto della clausola di invarianza finanziaria connessa alla procedura di costituzione della Fondazione attribuita al MEF, attesa la natura straordinaria di tale attività, che quindi mal si concilia con il fatto di essere finanziata mediante le ordinarie risorse di bilancio.

Infine, sarebbe opportuna una valutazione in ordine al combinato disposto del presente articolo con il successivo articolo 11,

¹ Si rammenta che attualmente la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze in RAI Radiotelevisione Italiana Spa è pari al 99,55 per cento.

che dispone l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, concernente l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI Spa. Per effetto della modifica non risulterebbe più possibile destinare parte dei proventi derivanti dall'alienazione delle azioni di RAI Spa a riduzione del debito pubblico, attraverso l'alimentazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 10

(Canone di abbonamento)

La norma assicura il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo tramite canone di abbonamento, il cui ammontare è determinato, per la durata di sei anni, dal Ministro delle comunicazioni. È previsto un adeguamento biennale del canone sulla base del tasso di inflazione programmato. Il canone, oltre che finalizzato all'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, è destinato al sostenimento delle spese di istituzione e funzionamento della Fondazione. Salva la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, non sono previste altre forme di finanziamento pubblico. Viene espressamente vietato il finanziamento di attività non inerenti il servizio pubblico generale radiotelevisivo con i ricavi derivanti dal canone di abbonamento.

La RT, oltre a confermare quanto già indicato nella norma, aggiunge che il canone di abbonamento assicura la copertura delle

spese che saranno sostenute dalla Fondazione per adempiere gli specifici obblighi che le sono affidati.

Al riguardo, al fine di escludere possibili conseguenze a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurata l'idoneità del nuovo meccanismo di adeguamento biennale del canone di abbonamento a garantire la copertura integrale dei costi per la fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo². Infatti, l'adeguamento biennale del canone sembra ancorato al solo tasso di inflazione programmato e non più alle prevedibili spese e alle esigenze di sviluppo tecnologico di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, che rappresenta il parametro a legislazione vigente. La relazione illustrativa al provvedimento sembra offrire una conferma in tal senso laddove afferma che si vuole vincolare il potere ministeriale a criteri automatici che non necessariamente determinano un adeguamento in aumento del canone.

In proposito, si rammenta altresì che l'incremento del canone comporta un maggior incasso a titolo di imposta sul valore aggiunto atteso che tale imposta si applica al canone di abbonamento nella misura del 4 per cento. Sul punto, al fine di operare una stima delle conseguenze finanziarie, sarebbe pertanto opportuno acquisire una apposita valutazione e quantificazione delle spese di istituzione e funzionamento della Fondazione.

² A legislazione vigente, infatti, la disciplina del finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è fissata all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177. Al fine della determinazione del canone di abbonamento la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone per l'anno successivo in misura tale da assicurare la copertura dei costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per l'adempimento del servizio pubblico, come desunti dal bilancio trasmesso, tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle esigenze di sviluppo tecnologico.

Infine, andrebbe chiarito se e in che misura il canone di abbonamento debba essere corrisposto dall'Amministrazione finanziaria alla Fondazione e le conseguenze finanziarie di tale innovazione³. Sul punto si segnala infatti il regime fiscale parzialmente diverso cui potrebbero essere sottoposti i ricavi da canone per la Fondazione rispetto al trattamento loro riservato nella società per azioni RAI Spa⁴.

Articolo 11

(Linee guida della riorganizzazione della RAI)

L'articolo prevede la riorganizzazione di RAI Spa a cura del Consiglio della Fondazione, anche mediante la costituzione di nuove società. La riorganizzazione deve basarsi sull'unitarietà e proprietà

³ Si rammenta che, attualmente, in base all'articolo 35 del contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per gli anni 2007-2009, le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria sono corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

⁴ Si rammenta che le fondazioni, ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), sono assoggettate all'imposta sul reddito delle società (IRES). Il comma 1, lettera c) del menzionato articolo individua quali soggetti passivi all'IRES gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le fondazioni sono assimilate quindi agli enti non commerciali residenti. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto determinato, ai sensi dell'articolo 143 del TUIR, dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposto o ad imposta sostitutiva. Non concorrono alla formazione del reddito delle fondazioni i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche e i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali.

Inoltre, si segnala che ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 601/1973 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
 - b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
 - c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- c-bis*) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

pubblica di RAI Spa, sul controllo azionario in capo alla Fondazione del complesso delle attività aziendali della RAI controllate dalla RAI Spa e sulla separazione tra l'attività di gestione della rete e quella di fornitura dei contenuti, nonché tra le attività di servizio pubblico, finanziate dal canone, e le attività commerciali, finanziate dalla pubblicità.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito con quali risorse si farà fronte ai presumibili oneri straordinari derivanti dalla prospettata riorganizzazione della RAI, atteso che i ricavi del canone di abbonamento sono destinati a finanziare il servizio pubblico e le spese della Fondazione, mentre i ricavi pubblicitari sono finalizzati al finanziamento dell'attività commerciale della società.

Articolo 12

(Abrogazioni)

La norma procede all'abrogazione di una serie di norme non più compatibili o in contrasto con la nuova disciplina.

Tra gli altri, viene abrogato l'articolo 21 della legge n. 112 del 2004 relativo alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che l'abrogazione del citato articolo 21, revocando la procedura per l'alienazione della partecipazione dello Stato in RAI Spa, non consente la possibilità di destinare il 75 per cento dei proventi da alienazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e alla conseguente possibilità di riduzione del debito pubblico.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it